

## **PS12841 - MIRIADE.COM-PROBLEMATICHE VARIE**

Provvedimento n. 31822

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 gennaio 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione del 24 giugno 2025, con cui è stato avviato il procedimento PS12841 nei confronti della società Miriade S.p.A.;

VISTO il proprio provvedimento del 24 giugno 2025, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso la sede e gli uffici di Miriade S.p.A.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 25 settembre 2025<sup>1</sup>, con la quale la società Miriade S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrati, nella versione definitiva, in data 10 novembre 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LA PARTE**

**1.** La società Miriade S.p.A. (P.I. 07631370637) (di seguito anche "Miriade", "Società" o "Professionista"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo, è attiva nella commercializzazione, anche *on line* attraverso il sito *internet* <https://www.Miriade.it>, di abbigliamento, scarpe, borse e accessori a marchio "MIRIADE".

### **II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO**

**2.** Il procedimento concerne la condotta del Professionista consistente nella diffusione di informazioni potenzialmente ingannevoli e omissive sui prezzi e sugli sconti, in occasione degli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti che commercializza. Miriade, in particolare, nella prospettazione dell'avvio, pubblicizzava, nell'ambito di sconti e/o promozioni, i prodotti in offerta: (i) omettendo di indicare il "prezzo precedente" quale prezzo più basso degli ultimi trenta giorni e (ii) indicando una percentuale di sconto calcolata non sul prezzo più basso degli ultimi trenta giorni ma sul prezzo di "listino/pieno".

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### **III.1. L'iter del procedimento**

**3.** In relazione alle condotte sopra descritte, è stato comunicato in data 24 giugno 2025 l'avvio del procedimento istruttorio PS12841 a Miriade S.p.A..

**4.** Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata formulata una richiesta di informazioni al Professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento.

**5.** In data 3 luglio 2025, è stato svolto un accertamento ispettivo presso la sede della Società.

**6.** In data 25 luglio 2025, Miriade ha chiesto una proroga del termine per la presentazione delle memorie e delle informazioni richieste.

**7.** In data 8 settembre 2025, il Professionista è stato sentito in audizione.

**8.** In data 25 settembre 2025, il Professionista ha presentato una proposta di impegni, integrata nella versione definitiva in data 10 novembre 2025, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento.

**9.** In data 19 novembre 2025, è stata comunicata a Miriade la chiusura della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento.

**10.** In data 20 novembre 2025, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento che è pervenuto in data 10 dicembre 2025.

---

<sup>1</sup> [Cfr. prot. n. 79173/2025.]

### **III.2. Le evidenze acquisite e gli impegni del Professionista**

**11.** Il presente procedimento verte sulla corretta indicazione dei prezzi e degli sconti in relazione ai prodotti venduti *on line* durante le campagne promozionali.

**12.** Si rappresenta che, come emerso in istruttoria, il Professionista risulta vendere i suoi prodotti principalmente ed effettivamente a "prezzo pieno", salvo che nel corso delle campagne promozionali, di durata limitata.

**13.** Peraltro, nel corso dell'istruttoria, il Professionista aveva già iniziato ad aggiornare, parzialmente, il sito *internet*, secondo quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/2161, c.d. Direttiva Omnibus.

**14.** Con nota pervenuta in data 25 settembre 2025, integrata nella versione definitiva in data 10 novembre 2025, il Professionista ha presentato la seguente proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento:

#### **Gli impegni**

##### *Impegno I*

Modificare le modalità di indicazione del minor prezzo praticato nei trenta giorni precedenti aggiungendo una scheda consultabile con indicazione della data di inizio e fine della promozione e storia completa della genesi e modifiche del prezzo così da evitare ogni ipotesi di errore in ordine alla veridicità della campagna promozionale.

##### *Impegno II*

Offrire un coupon di importo pari ad euro 10 euro ai clienti che, nel corso delle promozioni operate nel periodo aprile 2024/maggio 2025, hanno effettuato almeno un acquisto sul sito Miriade. Il coupon verrà trasmesso a mezzo email.

##### *Impegno III*

Inserire nella "scheda prodotto":

3.1 la durata della promozione;

3.2 il prezzo di riferimento (listino e/o promozionale), applicato nei 30 giorni precedenti, costituente la base di calcolo e verifica per il consumatore del prezzo promozionale al fine di assicurare l'assoluta trasparenza delle promozioni;

3.2.1 il prezzo di riferimento su cui verrà applicato lo sconto sarà corrispondente al prezzo di listino nel caso in cui nei 30 giorni precedenti all'applicazione dello sconto i prodotti interessati non siano stati offerti in vendita a prezzo scontato;

3.2.2 il prezzo di riferimento su cui verrà applicato lo sconto sarà corrispondente al prezzo inferiore a quello di listino nel caso in cui, nei 30 giorni precedenti all'applicazione dello sconto, i prodotti interessati siano già stati offerti in vendita a condizioni promozionali.

##### *Impegno IV*

Inserire in eventuali sezioni promozionali del sito solamente i prodotti il cui prezzo praticato sia inferiore al c.d. prezzo precedente.

#### **Misure di attuazione**

Tempistiche: entro e non oltre 10 giorni dalla decisione di accettazione degli impegni.

#### **Verificabilità e monitoraggio**

Relazioni periodiche all'Autorità ogni 6 mesi per la durata di 24 mesi.

### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**15.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso la rete *internet*, in data 20 novembre 2025 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

**16.** Con delibera n. 311/25/CONS del 3 dicembre 2025, pervenuta in data 10 dicembre 2025, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere, limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

**17.** In particolare, la suddetta Autorità, considerato che "con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dalla Società, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti/app utilizzati dalla Società, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso" ha ritenuto che "nel caso di specie Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità".

## V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

**18.** L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal Professionista, valutata la loro ammissibilità alla luce delle circostanze del caso di specie e di quanto emerso all'esito degli accertamenti ispettivi (in particolare i prezzi di "listino" o "pieni" erano effettivamente applicati dal Professionista nelle vendite ordinariamente effettuate al di fuori dei periodi promozionali, di durata limitata), siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestata nella comunicazione di avvio del 24 giugno 2025. Su di un piano generale, si osserva che la correttezza e la trasparenza nella indicazione e pubblicizzazione dei prezzi di vendita dei prodotti, ancor di più se oggetto di campagne promozionali, risultano principi fondamentali nell'ambito della valutazione della diligenza professionale.

**19.** Al riguardo e con riferimento specifico alle misure proposte, risultano idonee le misure di cui all'Impegno I e all'Impegno III, con le quali il Professionista si impegna a introdurre una scheda prodotto contenente una specifica informativa relativa al prezzo del singolo prodotto, alle modifiche del prezzo intervenute nel corso del periodo di vendita e alle modalità di prospettazione degli sconti, intervenendo in modo risolutivo sulla condotta di cui, con la comunicazione di avvio, era stata ipotizzata la possibile contrarietà agli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.

**20.** Inoltre, particolarmente apprezzabile risulta la misura di cui all'Impegno II, dal momento che il Professionista si impegna a riconoscere ai consumatori, potenzialmente incisi dalla condotta contestata, un controvalore economico attraverso il riconoscimento di un *coupon* di importo pari ad euro 10, spendibile *online*, ai clienti che nel corso delle promozioni operate nel periodo aprile 2024/maggio 2025 hanno effettuato almeno un acquisto sul sito Miriade.

**21.** Inoltre, l'Impegno IV contribuirà alla corretta comunicazione delle future promozioni dei prodotti.

**22.** L'invio di relazioni periodiche ogni 6 mesi, per la durata di 24 mesi, consentirà di verificare e monitorare il corretto operato del Professionista nelle modalità di comunicazione ai consumatori delle promozioni e degli sconti proposti.

**23.** Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Miriade S.p.A., nei termini sopra indicati, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Miriade S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

### DELIBERA

- a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Miriade S.p.A. gli impegni dalla stessa presentati, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;
- b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;
- c) che la società Miriade S.p.A. informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera. Inoltre, che la società Miriade S.p.A. invii relazioni periodiche ogni 6 mesi per la durata di 24 mesi sulle modalità di comunicazione ai consumatori delle promozioni e degli sconti.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il Professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Guido Stazi

IL PRESIDENTE  
Roberto Rustichelli